

Corte Suprema di Cassazione

Aula Giallombardo

Roma – Piazza Cavour

18 marzo 2019, ore 14,30

***Sull'inosservanza dei termini per l'integrazione
del contraddittorio in sede di impugnazione
(a proposito di Cass., sez. II, 10 dicembre 2018, n.
31847)***

di

Antonella Di Florio

1. Premessa. A cosa servono le norme processuali

“Una risalente tradizione giuridica ha messo in evidenza i valori sottesi alle ragioni per le quali l’obiettivo dei processi di cognizione è la decisione di merito ovvero stabilire chi ha ragione e chi ha torto, per le quali i provvedimenti ordinatori non possono mai pregiudicare la decisione della causa, e per le quali il raggiungimento dello scopo preclude l’applicazione delle sanzioni previste per l’inosservanza di regole formali.

L’esigenza di liberarsi di un fascicolo con la definizione in mero rito di una controversia non costituisce un valore difendibile e, forse, neppure esprimibile. Nell’esercizio della funzione nomofilattica, le sezioni unite potrebbero anche risolvere tale questione.” (Appunto del Prof. Giorgio Costantino, pag. 9)

Prendendo spunto dall’affermazione sopra riportata e dal “graffio” in essa contenuto, vorrei partire da alcuni principi “cardine” che devono informare una moderna interpretazione delle regole processuali all’interno dei quali esprimere qualche considerazione sull’importante tema di questo incontro.

I principi sono i seguenti.

a. Le regole processuali devono consentire di fare i processi, evitando ostacoli solo formali.

b. Le sanzioni rispetto allo scorretto svolgimento delle varie fasi processuali devono contemperare i valori e gli interessi in gioco che sono:

1) la tutela delle parti, declinata in osservanza dell'art. 3 della Costituzione;

2) il principio del giusto processo (art. 6 CEDU; art. 111 Cost.);

3) il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.);

4) la ragionevolezza delle decisioni ordinarie che devono consentire di realizzare i tre principi appena richiamati.

Un *exkurs* cronologico delle decisioni assunte sul tema che ci occupa questo pomeriggio, mi sembra che dimostri un'evoluzione interpretativa consapevole della necessità di attuare i quattro obiettivi appena richiamati.

Il tema dei modi e dei tempi per l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, a prima vista, sembrerebbe "un tema di nicchia", circoscritto alle ipotesi patologiche in cui si verifica qualche evento infausto che impedisce di dare un corretto avvio ai giudizi di impugnazione con pesanti (e talvolta irreparabili) conseguenze successive.

Tuttavia, i principi che si sono man mano affermati rispecchiano da una parte la necessità di bilanciare le responsabilità delle attività processuali che devono essere poste in essere con l'azione e la collaborazione di più soggetti; e, dall'altra, la convinzione che la soluzione ad eventuali "intoppi" debba essere "ragionevole", sanzionando le condotte negligenti, dilatorie e surrettizie ma facendo salvi i principi di buona fede e di lealtà processuale ed evitando, in tal modo, conseguenze sproporzionate sia rispetto alle condotte poste in essere sia in relazione agli effetti che la sanzione potrebbe determinare.

In più, è opportuno accennare anche al principio di sostenibilità delle soluzioni interpretative processuali: cioè, alla tenuta nel tempo dei principi affermati, in funzione dei valori della prevedibilità delle decisioni e dell'economia generale e processuale.

Adottare soluzioni che vengano reiteratamente rimesse in discussione e disattese perché, alla prova dei fatti (che possono anche essere di natura organizzativa), non consentono di soddisfare i quattro principi sopra richiamati

rende un cattivo servizio alla giustizia e costituisce una sconfitta che dobbiamo tutti cercare di evitare.

2. Gli interventi della Corte Costituzionale in materia di notifica a mezzo posta. L'approdo della Corte di Cassazione

Fino al 2003, in nessuna delle sentenze che si era occupata dell'art. 331 c.p.c. e dell'inadempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio si era fatto riferimento alla disciplina della notificazione, fondata, anch'essa, su una impostazione restrittiva sulla quale intervenne la Corte Costituzionale nel 2002 (Corte Cost. 477/2002) dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

La Consulta ha affermato che è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che "un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario; restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo."

La pronuncia è stata seguita da Corte Cost. n° 28/2004 e Corte Cost. 97/2004 che hanno dichiarato manifestamente infondate tutte le ordinanze di rimessione sull'art. 149 cpc ma anche sugli artt. 142 e 143 cpc, richiamando quanto affermato da Corte Cost. 477/2002 come principio di carattere generale da tenere presente nelle norme sulle notificazioni.

La Corte di Cassazione ha mutato, dunque, il proprio orientamento sulla specifica questione affermando che "a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto nell'ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all'ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte, quest'ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ." (cfr. Cass. 10216/2006)

3. Gli orientamenti precedenti a Cass. SU 1238/2005.

Le pronunce, relative alla questione della scissione degli effetti della notifica, sono state richiamate ed utilizzate da Cass. SSU 1238/2005 per costruire il percorso argomentativo sul quale fondare il nuovo orientamento in materia di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc .

In precedenza, infatti, tutti gli arresti sulla specifica questione, solo confinante con quella affrontata dalla Corte Costituzionale sopra richiamata, avevano riaffermato in modo assolutamente consolidato che il termine per la notificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc era perentorio e non poteva essere prorogato né rinnovato neppure sull'accordo

delle parti e, qualora non osservato, determinava l'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. 791/1995; Cass. 5572/96 oltre che tutte le altre indicate nella ottima relazione del massimario alle SSUU).

4. Cass. SSUU 1238/2005.

Il *dictum* delle Sezioni Unite 1238/2005 viene considerato "una svolta nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, finora costante nel ritenere che, qualora in sede di notificazione del ricorso per cassazione in forza di ordine di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario, la notificazione deve essere rinnovata nei confronti degli eredi entro il termine fissato per l'integrazione stessa a pena di inammissibilità del ricorso, a meno che si deduca e si dimostri che il decesso è sopravvenuto in pendenza di tale termine e, quindi, non siano invocabili in via analogica le disposizioni dell'art. 328 cod. proc. civ."(cfr. Relazione del Massimario alla sentenza a cura di Alberto Giusti che richiama anche Sez. II, 7 ottobre 1991, n. 10469; Sez. II, 28 novembre 1997, n. 12033; Sez. III, 9 ottobre 2000, n. 13393; Sez. I, 13 febbraio 2004 n° 2778) .

Il nuovo orientamento ha affermato che "qualora in sede di notificazione del ricorso per cassazione in attuazione di ordine di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario (o di uno dei destinatari), e la parte che debba procedere alla detta integrazione, pur avendo tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, veda non conseguito il perfezionamento della notificazione, nel termine all'uopo fissato per detta integrazione, nei confronti del destinatario dell'atto (o di alcuni di essi), a causa, appunto, di un evento - il decesso del medesimo (o dei medesimi) - che essa non era tenuta a conoscere e di cui venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica, deve esser assegnato un termine ulteriore (di carattere perentorio) per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, essendo da escludere, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente vincolata, una

immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattandosi di soluzione contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost., sia perché essa condurrebbe ad equiparare situazioni processuali del tutto diverse (ponendo sullo stesso piano l'inerzia rispetto all'ordine di integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilità), sia perché essa si risolverebbe in una non ragionevole compressione del diritto di difesa, atteso che la detta parte si vedrebbe addebitato l'esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso, in quanto dalla stessa non conosciuto" (Cass. SSUU 1238/2005)

Prendendo le mosse dagli interventi di Corte Costituzionale nn. 477/2002, 28/2004 e 97/2004, è stato osservato che l'orientamento pregresso doveva ritenersi superato in quanto "come chiarito dalla Consulta, la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto, pur essendo un effetto provvisorio o anticipato che si consolida con il perfezionamento del procedimento notificatorio che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario stesso o perviene nella sua sfera di conoscibilità. Quanto innanzi evidenziato comporta, quale conseguenza immediata, che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del Giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Pur trattandosi di un effetto provvisorio a vantaggio del notificante, esso è correlato all'esigenza di tutelare, nell'ambito applicativo degli artt. 3 e 24 della Costituzione, il diritto di difesa del notificante, anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, nonché l'interesse del medesimo notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d'impulso" (Cass. SUU 1238/2005).

Le argomentazioni poste a fondamento di Corte cost. n. 477/2002, valgono, ad avviso delle Sezioni Unite del 2005, anche qualora la parte che deve procedere all'integrazione del contraddittorio, dopo avere

tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico ai sensi dell'art. 331 c.p.c., "veda non conseguito il perfezionamento della notificazione nei confronti di uno o di alcuni dei destinatari dell'atto, a causa di un evento (il decesso dei medesimi) che essa non era tenuta a conoscere, di cui viene informata soltanto attraverso la negativa relazione di notifica e che non rientra in un ambito di normale prevedibilità".

In simili ipotesi, peraltro, "la conoscenza dell'evento può avvenire anche pochi giorni prima della scadenza del termine perentorio pendente. E non appare conforme al principio di ragionevolezza postulare che, in un arco di tempo ben più breve di quello ab initio assegnato dal giudice in base ad una valutazione di congruità che non aveva tenuto conto (né avrebbe potuto farlo) dell'evento poi appreso, la parte procedente abbia l'onere di porre in essere tutte le attività necessario per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del destinatario" (Cass. SSU 1238/2005)

È altresì importante evidenziare come venga espressamente esclusa, dalla Corte, l'applicabilità dell'art. 328 c.p.c. perché tale norma riguarda una diversa fattispecie, cioè l'interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. ed, in particolare, la fase successiva alla notificazione della sentenza nella quale l'impugnazione deve essere promossa, mentre l'art. 331 "presuppone che l'impugnazione sia stata tempestivamente proposta ma che, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario (sostanziale o processuale), il contraddittorio debba essere integrato".

Quindi è la sentenza SSUU 1238/2005 ad "agganciare" la questione dell'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 331 cpc - oggetto specifico del proprio vaglio - alla problematica della scindibilità degli effetti della notifica; ed utilizza l'approdo costituzionale alla "ragionevolezza" per estendere il principio in materia di notifica anche al 331 cpc.

Come evidenziato dalla ordinanza di rimessione Cass. 31847/2018 che ha fornito l'occasione di questo incontro, le sezioni semplici della Corte, in arresti successivi, hanno interpretato in modo prevalentemente restrittivo l'approdo delle SSUU del 2005, escludendo la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione soltanto nei casi in cui la parte interessata non era stata in

grado di rispettare il termine a causa di fatti ad essa non imputabili dei quali doveva fornire prova ponendo a carico del notificante l'onere di compiere preventive ed opportune indagini per individuare il nome e la residenza dei soggetti nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio (Cass. 20000/2005; Cass. 25860/2008)

5. Cass. SU 17352/2009 .

La questione della scissione degli effetti della notifica aveva bisogno, evidentemente, di ulteriori certezze.

E' quindi intervenuta Cass. SSUU 17352/2009 che - affrontando la questione sollevata nell'ambito di un ricorso avverso una sentenza del TSAP relativa alla notifica dell'atto d'appello avvenuta, con riferimento al termine lungo, presso il difensore domiciliatario che era risultato trasferito, e che era andata a buon fine nel nuovo domicilio ma solo dopo che il termine per l'impugnazione era spirato - ha avuto modo di affermare che "in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie." (cfr. Cass. SSUU 17352/2009)

In applicazione del tale principio, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello rinotificato - in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla

scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell'esito negativo del primo, tempestivamente richiesto - presso il domicilio eletto dall'avvocato e dalla parte nel luogo sede dell'ufficio giudiziario, il cui cambiamento non era stato comunicato alla controparte.

In tale pronuncia, tuttavia, oltre ad essere fatta salva la possibilità di domandare al giudice la fissazione di un termine nei casi in cui la semplice ripresa del procedimento notificatorio non fosse possibile (ricorrendo, ad esempio, la necessità di fissare una nuova udienza) viene precisato (cfr. pag. 14 della sentenza) con *obiter dictum* che "rimangono al di fuori del tema ora trattato gli imprevisti procedurali che implicano l'esatta individuazione della controparte che danno luogo, semmai, alla nullità della citazione (cfr. Cass. 19343/2008)"'

Nell'arresto richiamato era stato affermato che "qualora la morte della parte si verifici dopo la chiusura della discussione nel giudizio di appello e dopo lo stesso deposito della sentenza di secondo grado, la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore della medesima è nulla, per omissione o incertezza assoluta nell'indicazione del convenuto (art. 164, in riferimento all'art. 163 nn. 1 e 2 cod.proc.civ.), e sanabile mediante l'ordine di rinnovo della notifica del ricorso personalmente agli eredi dell'originaria controparte, entro il termine perentorio fissato dalla Corte di Cassazione": in motivazione si richiama, tenuto conto dell'identità della fattispecie, Cass. SSUU 1238/2005.

Se ne desume che le sezioni unite del 2009 avevano previsto una diversità di approccio alle due questioni, sia pur confinanti fra loro ma certamente diverse quanto ai presupposti ed agli incumbenti necessari per porre rimedio alla imperfetta costituzione del contraddittorio.

6. Cass. SSU 14594/2016

L'ordinanza di rimessione alle SSUU del 2018 segnala, a conclusione dell'*exkursus* giurisprudenziale, la più recente Cass. SSUU 14594/2016 che sulla stessa linea d'onda di Cass. SSU 17352/2009 ha conferito concretezza, in

funzione di un principio di uniformità, al concetto di "ragionevolezza" sul quale si fondano entrambi gli arresti da ultimo esaminati.

Il principio di diritto affermato è il seguente : "la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova". (Cass SSUU 14594/2016)

La Corte , in motivazione, ha ritenuto che "se i termini di cui all'art. 325 cpc sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui si è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica, non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario (ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l'indirizzo del nuovo studio)."

Anche il caso esaminato da Cass. SSUU 14594/2016 riguarda gli effetti della notifica non andata a buon fine per mutamento dell'indirizzo del domiciliatario e non esamina affatto la questione di cui all'art. 331 cpc relativa all'integrazione del contraddittorio.

Né, in motivazione, si richiama Cass. SSUU 1238/2005, essendosi evidentemente considerato che lo specifico tema ivi affrontato fosse differente da quello oggetto del proprio esame.

L'arresto, tuttavia, costituisce l'ultima pietra miliare (prima della pronuncia delle sezioni unite che stiamo attendendo) di una evoluzione interpretativa tesa ad affermare che il processo notificatorio può essere ripreso senza assegnazione di ulteriore termine, conservando gli effetti collegati alla richiesta originaria.

7. L'ordinanza di remissione Cass. 31847/2018 : il quesito delle sezioni semplici.

L'ordinanza di rimessione esprime la convinzione che la questione della scissione dei termini della notificazione, quella della rimessione in termini – trasformato in principio generale dalla modifica normativa portata dalla L. 69/2009 che ha abrogato l'art. 184bis cpc ed ha inserito la medesima disposizione nel secondo comma nell'art. 153 cpc – e quella dell'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc siano strettamente collegate.

E, segnalando la diversità di orientamento fra Cass. SSUU 1238/2005, quello di Cass. SSUU 17352/2009 e quello di Cass. SSU 14594/2016, ha chiesto – rispetto al tema oggetto della propria controversia e cioè l'integrazione del contraddittorio in una ipotesi in cui l'impugnazione era stata notificata soltanto a due su tre eredi della parte deceduta che, costituendosi tempestivamente in giudizio, l'avevano eccepito senza che a ciò fosse stato dato sollecito ed utile seguito processuale – che il Supremo Consesso chiarisca quale soluzione debba farsi prevalere sulle altre.

La questione posta mi sembra triplice e la traduco in tre domande:

1) quando in sede di notifica dell'ordine di integrazione del contraddittorio non si rinviene, entro il termine concesso, il destinatario (perché deceduto, trasferito etc etc), bisogna richiedere al giudice un termine ulteriore (di carattere perentorio) per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta (essendo ormai da escludere, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente vincolata, una immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso) oppure si può, entro un termine ragionevole rispetto agli incumbenti da espletare, riprendere e continuare autonomamente il procedimento notificatorio i cui effetti saranno temporalmente ricondotti alla data in cui il notificante lo ha iniziato? E cioè: Cass. SSUU 17352/2009 e Cass. SSUU 14594/2016 hanno “superato” Cass. SSUU 1238/2005?

2) ove, anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 331 cpc, prevalga il più recente orientamento – secondo il quale non è necessario rivolgere istanza al giudice per ottenere un altro termine con nuova decorrenza – deve

applicarsi quanto affermato da Cass. SSUU 14594/2016 che, al fine di conferire uniformità e concretezza al "principio di ragionevolezza" – ha individuato il nuovo termine nella metà del termine c.d. "breve" per impugnare (cioè 15 giorni per l'appello e 30 giorni per il giudizio di Cassazione)? Oppure (prendendo le mosse anche da un dato "letterale" della sentenza SSUU del 2016 nella quale al punto 30. si parla di decorrenza del termine "dalla data di pubblicazione") può giungersi a ritenere che sarebbe maggiormente sostenibile – in relazione agli oneri che si impongono per l'individuazione del soggetto giuridico destinatario della notifica – riferirsi alla metà del termine c.d. "lungo" di cui all'art. 327 cpc (ossia tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza)?

3) quali sono gli obblighi di collaborazione esigibili dall'ufficiale giudiziario/ pubblico ufficiale al quale è stato affidato l'incarico di notificare? Ricerca, individuazione e successiva prosecuzione degli incombenti notificatori, o nell'ambito dell'auspicato "scambio" di informazioni egli è soltanto recettore degli impulsi del soggetto interessato?

Segnalo che è stato recentemente affermato, al riguardo, che "in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando, in tali casi, che il perfezionamento della notifica intervenga successivamente allo spirare del termine non potendo ridondare su di lui la mancata prosecuzione dell'attività da parte dell'ufficiale giudiziario. La contestuale prosecuzione del procedimento presso il luogo ove l'ufficiale giudiziario abbia avuto modo di apprendere che si trovi il notificatario rientra nei suoi compiti tutte le volte in cui - come nel caso in esame, caratterizzato dalla assoluta vicinanza fra l'indirizzo indicato e quello accertato - essa importi un impegno minimo che è del tutto ragionevole attendersi dal pubblico ufficiale al quale è stato affidato l'incarico" (cfr. Cass 29039/2018).

8. Osservazioni

Le questioni sono sottili: soprattutto, la diversa soluzione prospettata nel primo e nel secondo interrogativo meritano prudenza e riflessione.

Certamente, il tema dell'art. 331 cpc e quello della scindibilità degli effetti della notifica, pur non del tutto sovrapponibili, presentano dei punti di confine rispetto ai quali la coerenza del sistema processuale imporrebbe di dare seguito ad una "impostazione circolare" delle soluzioni giuridiche: anche perché il richiamo al "principio della ragionevolezza" ha un carattere generale che deve informare l'interpretazione delle regole sostanziali e processuali.

Osservo, tuttavia, che è opportuno non perdere di vista, anche per le ricadute pratiche, le differenze delle due fattispecie.

Se è vero, infatti, che gli incumbenti presi in considerazione dalle sentenze del 2009 e del 2016 hanno carattere di "semplicità" (perché è già individuato il destinatario e deve essere ricercato soltanto il corretto domicilio) e quindi possono agevolmente essere realizzati attraverso la prosecuzione del procedimento notificatorio iniziato, rispetto al quale la richiesta al giudice appare effettivamente un inutile allungamento di tempi, forse nei casi in cui deve applicarsi l'art. 331 cpc (penso all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un erede che risulti deceduto e del quale debbano essere individuati gli altri eredi, oppure nei confronti di un curatore di eredità giacente da nominare nei casi di litisconsorzio necessario con soggetto deceduto i cui eredi rinunzino all'eredità) il ricorso al giudice non è un incumbente sempre superfluo: in questi ultimi casi, infatti, un provvedimento ordinatorio che consenta di individuare il nuovo destinatario della notifica e di fissare un nuovo termine rappresenta una maggiore garanzia per la certezza di iniziare il giudizio d'impugnazione "con il piede giusto" e di evitare che eventuali problemi possano farlo inciampare e cadere in una futura inammissibilità.

Né, tale soluzione può essere aprioristicamente scartata per il timore di infrangere il "giudicato" attraverso la fissazione di un nuovo termine in data successiva a quella in cui spira quello per proporre l'impugnazione: concordo infatti con quanto osservato da autorevole dottrina in occasione dell'arresto

delle sezioni unite del 2005, e cioè che “non si può invocare l’esigenza di salvaguardare il giudicato, quando il passaggio in cosa giudicata formale è avvenuto in spregio del principio del contraddittorio e quindi in modo incostituzionale. Quando l’omissione che ha determinato l’immutabilità della sentenza è dovuta ad un impedimento non imputabile, non vi è salvaguardia dell’immutabilità del provvedimento giurisdizionale che tenga di fronte all’esigenza di tutelare il diritto di difesa della parte che è incolpevolmente decaduta dal potere d’impugnazione”.¹

Certamente, la soluzione di chiedere l’assegnazione di un termine contrasta con l’agilità delle forme, ma, a ben pensarci, forse potrebbe rispondere, in alcuni casi, ad un principio di prudenza che, pur determinando una certa dilatazione dei tempi all’inizio del processo di impugnazione, potrebbe però evitare cadute inaspettate al momento della decisione.

La soluzione potrebbe essere rimessa alla prudenza del ceto forense: evitare di imporre l’incombente come regola generale, così come previsto, ad esempio, nel processo amministrativo (facendolo, quindi, divenire obbligatorio anche per i casi “più semplici” in cui risulterebbe ridondante) potrebbe corrispondere ad un aspetto dell’ *accountability* del difensore che dovrebbe farsi carico di individuare i casi in cui il rischio di incertezze sui tempi e sugli esiti delle indagini finalizzate ad una completa costruzione del contraddittorio imponga la necessità di chiedere un provvedimento giudiziario.

Del resto, la clausola di salvezza contenuta in Cass. SSUU 17352/2009 e che ho sopra richiamato sembra contemplare proprio la differenza fra le varie situazioni processuali da affrontare e, lungi dal riferirsi soltanto “alle circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova” (cfr. Cass. SSUU 14594/2016), offre una opzione ermeneutica di più ampio respiro.

Per quanto riguarda, infine, la ragionevolezza del termine, credo che l’individuazione di un parametro in funzione dell’uniformità, stabilita da Cass. SSUU 14594/2016, sia condivisibile: la “ragionevolezza” è un principio troppo

¹ Un passo delle sezioni unite della Cassazione verso la rimessione nei termini di impugnazione, Remo Caponi in Foro it., 2005, I, 2401)

labile e soggettivo ed, oltretutto, soggiace a variazioni dipendenti dalle differenti realtà giudiziarie e dalla diversa sensibilità del giudice.

Mi permetto, però, di prospettare una perplessità rispetto alla misura del termine individuato (dalle SSUU nel 2016) che risulta, a mio avviso, un po' troppo stretto rispetto ai tempi necessari per le indagini utili a portare correttamente a termine l'integrazione del contraddittorio.

E, a questo proposito, visto che la differenza fra i 15 giorni (la metà di quelli previsti dall'art. 325 cpc) ed i tre mesi (la metà di quelli di cui al 327 cpc) non risulta particolarmente significativa in relazione alla durata complessiva del processo (e, quindi, alla sua ragionevole durata), riterrei maggiormente sostenibile parametrare il termine entro il quale proseguire e completare il procedimento notificatorio alla metà di quello indicato dall'art. 327 cpc.

9. Conclusioni

Credo, dunque, che la rimessione alle Sezioni Unite da parte della seconda sezione della Corte per un definitivo chiarimento sulla questione che stiamo esaminando sia stata opportuna, sia per ottenere un chiarimento sulle diverse situazioni prese in considerazione dai tre principali arresti del Supremo Consesso sinora esaminati, sia per una eventuale rimediazione sulla misura del termine che a mio avviso, fissato in misura un po' più ampia, potrebbe garantire, dopo lo START processuale, una maggiore fluidità dello sviluppo della fase introduttiva, una migliore economia del giudizio ed un esito più conforme al principio di prevedibilità: con ciò concorrendo al bilanciamento degli interessi e dei valori in gioco ai quali ho accennato in premessa.

Antonella Di Florio